Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Informazioni su reclami, ricorsi e tutela del cliente | Edizione del 12 ottobre 2026

Il Cliente di Daniele Petronio, consulente finanziario autonomo iscritto nella sezione CFA dell'Albo OCF (delibera n. 3065 dell'08/10/2026, matricola 319357), può avvalersi, quando ne ricorrono i presupposti, della procedura di risoluzione extragiudiziale presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB.

1. Ambito di competenza

L'ACF decide controversie tra investitori diversi dai clienti professionali e i soggetti rientranti nella sua competenza, compresi i consulenti finanziari autonomi di cui all'art. 18-bis del TUF, per presunte violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. La competenza riguarda controversie di natura patrimoniale derivanti in via immediata e diretta dalle violazioni contestate.

Non sono ammissibili ricorsi che richiedano somme superiori a euro 500.000, né pretese di danni privi di natura patrimoniale o non direttamente collegati agli inadempimenti rilevanti, secondo le condizioni del Regolamento ACF.

2. Presentazione preventiva del reclamo al Consulente

Il Cliente deve presentare preventivamente reclamo scritto al Consulente sui fatti oggetto della contestazione. Il reclamo può essere inviato a:

- PEC: daniele.petronio@pec.it;
- E-mail: info@danielepetronio.it;
- Posta: Daniele Petronio, Via Chisone, 12/A – 10128 Torino (TO).

Il reclamo dovrebbe descrivere fatti e richieste e riportare i recapiti utili per la risposta. Il Consulente fornisce una risposta scritta entro 60 giorni dalla ricezione.

3. Presupposti e termini del ricorso all'ACF

Qualora il Cliente non sia soddisfatto della risposta al reclamo o non riceva riscontro entro 60 giorni, può presentare ricorso all'ACF entro un anno dalla data del reclamo. La controversia deve riguardare operazioni o comportamenti risalenti a non oltre dieci anni prima della proposizione del ricorso. Sugli stessi fatti non devono risultare in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie nei termini previsti dal Regolamento ACF.

Il ricorso è gratuito per l'investitore e non richiede obbligatoriamente assistenza legale. Le modalità di presentazione, i requisiti di ammissibilità, il procedimento e gli eventuali aggiornamenti sono consultabili sul portale istituzionale www.acf.consob.it.

4. Diritto irrinunciabile e altri rimedi

Il diritto di rivolgersi all'ACF è irrinunciabile ed esercitabile anche quando il contratto preveda il ricorso a organismi diversi di risoluzione extragiudiziale. La procedura ACF non impedisce di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'ordinamento, nei limiti e nelle condizioni di legge.

5. Riferimenti normativi e informativi

Regolamento ACF adottato con delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, e successive modifiche, incluse quelle introdotte dalle delibere n. 21867 del 26 maggio 2021 e n. 22721 del 1° giugno 2023; art. 32-ter del TUF. Informazioni ufficiali: www.acf.consob.it.